

## DECRETO DEL DIRETTORE

N. 173 DEL 18/09/2017

### OGGETTO:

**Approvazione dello schema di Convenzione per la realizzazione di iniziative sportive e formative, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l) e dell'art. 29, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, nonché dell'art. 3, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Anno Accademico 2017/2018.**

### IL DIRETTORE

**RICHIAMATO** l'art. 14, comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno che non siano riservati alla competenza degli altri organi.

**RILEVATO** che, in ragione del sopra richiamato disposto normativo, competono al Direttore, in via generale e residuale, tutti gli atti che non rientrano tra quelli tassativamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione aziendale dall'art. 9, comma 1 della citata Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore per il periodo dal 01/05/2015 al 30/04/2018.

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 2 del vigente contratto per il conferimento dell'incarico di Direttore, al medesimo compete la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non riservato alla competenza di altri organi.

**VISTO** il bilancio di previsione 2017 - 2019, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29 dicembre 2016.

**CONSIDERATO** che il Piano Esecutivo di Gestione 2017, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 29 dicembre 2016, prevede la realizzazione di una iniziativa finalizzata ad avvicinare ed interessare il mondo studentesco universitario allo sport, allocando a tal fine risorse per € 30.000,00.

VISTO il Programma delle attività per l'anno 2017, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 23 marzo 2017, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della Legge regionale 7 aprile 1998 n. 8.

CONSIDERATO che l'ESU programma e gestisce gli interventi in materia di Diritto allo Studio Universitario secondo gli indirizzi, le modalità ed i limiti definiti dalla normativa statale e regionale di settore, nonché dalla programmazione triennale e annuale regionale.

RILEVATO che il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso la promozione ed il sostegno delle iniziative nel settore sportivo e ricreativo, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

RICHIAMATO l'art. 29, comma 1, Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, nella parte in cui dispone che le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio collaborano nella promozione di attività sportive e ricreative.

CONSIDERATO che la normativa statale in materia di Diritto allo Studio Universitario, Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dispone che le attività sportive, ricreative e formative debbano essere promosse, sostenute e pubblicizzate (art. 3, comma 4, lettere d, g).

CONSIDERATO che l'ESU di Verona, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a favore di istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, enti pubblici e privati, per iniziative attraverso le quali, ai sensi di legge, trova attuazione il diritto allo studio universitario.

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16.09.2009, con la quale venivano approvati i "Criteri e le modalità per la determinazione della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art.12, comma 1, della Legge 241/90", e, in particolare, l'ultimo capoverso, ai sensi del quale possono essere erogati contributi a soggetti diversi dalle associazioni, cooperative e gruppi studenteschi universitari, attuatori di iniziative particolarmente rilevanti e meritevoli svolte a favore degli studenti universitari medesimi, previa favorevole valutazione da parte dell'ESU.

VISTA la proposta progettuale e la relativa richiesta di contributo, assunti agli atti con protocollo aziendale n. 0002061/2017, pos. 5, del 12.09.2017, presentati da Bluvolley Verona, Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, con sede legale a Verona in piazza Cittadella, 16, Codice Fiscale e Partita IVA 03525050237.

CONSIDERATO che è interesse dell'ESU aderire alla sopra richiamata proposta progettuale, in quanto costituisce lo sviluppo in termini migliorativi di analoghe iniziative, realizzate nel corso degli esercizi finanziari 2015 e 2016, significativamente fruite dai beneficiari.

VISTO lo schema di Convenzione per la realizzazione di iniziative sportive e formative, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l) e dell'art. 29, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, nonché dell'art. 3, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Anno Accademico 2017/2018, tra ESU e Bluvolley Verona, **Allegato A**, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

RILEVATO che, ai sensi del succitato schema di Convenzione, l'ESU, al fine di sostenere la realizzazione della proposta progettuale, eroga a Bluvolley Verona un contributo onnicomprensivo di € 30.000,00, nell'ambito e secondo le procedure di cui di cui all'art.12, comma 1, della Legge 241/90;

EVIDENZIATO che la proposta progettuale di Bluvolley quantifica i costi complessivi per la realizzazione della medesima in un minimo di € 44.500,00 e in un massimo di € 54.500,00 e che lo schema di Convenzione norma le modalità per la realizzazione della proposta progettuale e in alcun modo determina la costituzione di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

RILEVATO, quindi, che l'erogazione in argomento si configura giuridicamente e tributariamente come un contributo, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, come contributi o corrispettivi.

EVIDENZIATO, che il contributo in argomento è liquidato ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, secondo le seguenti condizioni:

- 80 % a seguito della sottoscrizione della convenzione;
- 20% a seguito della produzione da parte del beneficiario del contributo della rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU.

DOVENDOSI procedere alla registrazione della spesa secondo le disposizioni in materia di armonizzazione contabile, di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la Legge 23 dicembre 2014, n. 190:

- per € 24.000,00 sul capitolo 1011 (Spese per attività ricreative) - Macroaggregato 104 (Trasferimenti correnti) - Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2017 - 2019, anno 2017;
- per € 6.000,00 sul capitolo 1011 (Spese per attività ricreative) - Macroaggregato 104 (Trasferimenti correnti) - Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2017 - 2019, anno 2018.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Legge Regionale 29 aprile 2001, n. 39;

VISTE LA Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate,

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29 dicembre 2016;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 29 dicembre 2016;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 23 marzo 2017.

Tutto ciò premesso e considerato,

## DECRETA

1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
2. di erogare un contributo di € 30.000,00 a Bluvolley Verona, Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, con sede legale a Verona in piazza Cittadella, 16, Codice Fiscale e Partita IVA 03525050237, per la realizzazione della proposta progettuale assunta agli atti con protocollo aziendale n. 0002061/2017, pos. 5, del 12.09.2017;
3. di approvare e sottoscrivere lo schema di Convenzione per la realizzazione di iniziative sportive e formative, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l) e dell'art. 29, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, nonché dell'art. 3, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Anno Accademico 2017/2018, **Allegato A**, parte integrante ed essenziale

del presente provvedimento, in quanto coerente con le finalità normativamente attribuite all'ESU e compatibile con le disponibilità di bilancio;

4. di dare atto che il contributo di cui al presente deliberato sarà liquidato ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, secondo le seguenti condizioni:
  - 80 % a seguito della sottoscrizione della presente convenzione;
  - 20% a seguito della produzione da parte dei beneficiari del contributo della rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU;
5. di dare atto che l'erogazione in argomento si configura giuridicamente e tributariamente come un contributo, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, come contributi o corrispettivi;
6. di registrare ed impegnare la spesa, pari complessivamente ad € 30.000,00, come di seguito:
  - per € 24.000,00 sul capitolo 1011 (Spese per attività ricreative) - Macroaggregato 104 (Trasferimenti correnti) - Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2017 - 2019, anno 2017;
  - per € 6.000,00 sul capitolo 1011 (Spese per attività ricreative) - Macroaggregato 104 (Trasferimenti correnti) - Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2017 - 2019, anno 2018.
7. di dare atto che l'impegno di spesa di cui al punto 6 è assunto con la corrispondente esigibilità dell'obbligazione, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
8. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà:
  - per € 24.000,00 entro il 31.12.2017;
  - per € 6.000,00 entro il 31.12.2018;
9. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia – Ufficio Gestione Procedure Amministrative e Contabili - Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell'ESU di Verona;
10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
11. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "albo on line" per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

Direzione  
Benefici e Servizi agli Studenti  
IL DIRIGENTE  
(dott. Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE  
(dott. Gabriele Verza)

**UFFICIO  
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € 30.000,00 sul cap. \_\_\_\_\_  
4-7-1-104-1011/0

---

del Conto  R /  C del Bilancio 2017/2019

al n. 520/2017 – 204/2018 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE

\_\_\_\_\_

**SEGRETERIA**

---

---

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

\_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE E FORMATIVE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA L) E DELL'ART. 29, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1998, N. 8, NONCHÉ DELL'ART. 3, COMMA 4, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2012, N. 68. ANNO ACCADEMICO 2017/2018**

**TRA**

ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona (di seguito denominata ESU) con sede a Verona in via dell'Artigliere n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA 01527330235, in persona del Direttore, Dott. Gabriele Verza, preposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8,

**E**

Bluvolley Verona, Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (di seguito denominata Bluvolley), con sede legale a Verona in Piazza Cittadella, 16, Codice Fiscale e Partita IVA 03525050237, in persona del legale rappresentante Signor Stefano Magrini, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

**PREMESSO CHE**

ESU programma e gestisce gli interventi in materia di Diritto allo Studio Universitario secondo gli indirizzi, le modalità ed i limiti definiti dalla normativa statale e regionale di settore, nonché dalla programmazione triennale e annuale regionale;

Il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso la promozione delle attività sportive culturali e ricreative, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

Bluvolley è una società sportiva dilettantistica senza fine di lucro, che ha per oggetto sociale l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione dell'attività specifica del gioco della pallavolo, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica in genere ad essa collegata, promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive;

Al fine di dare continuità al pluriennale rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di iniziative sportive e formative a beneficio degli studenti universitari, Bluvolley ha presentato una proposta progettuale e la relativa richiesta di contributo, assunti agli atti con protocollo aziendale n. 0002061/2017, pos. 5, del 12.09.2017;

ESU e Bluvolley, in attuazione delle rispettive finalità normativamente e statutariamente definite, condividono l'intento di avvicinare ed interessare il mondo studentesco universitario allo sport della pallavolo, quale esempio paradigmatico di attività svolta a livello dilettantistico anche ai massimi livelli, nella quale sono insiti principi etici nonché valori positivi ed educativi;

ESU e Bluvolley intendono garantire agli studenti iscritti all'università, agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di ogni altra persona titolare della "carta ESU per l'università", la possibilità di partecipare all'iniziativa normata dal presente negozio giuridico;

Per la realizzazione dell'iniziativa di cui alla presente convenzione ESU intende chiedere la collaborazione dell'Università degli Studi di Verona.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente negozio giuridico.

### **ART. 2 - Oggetto**

La presente convenzione norma le modalità di attuazione della proposta progettuale per la realizzazione di iniziative sportive e formative, di seguito dettagliate, nell'ambito degli interventi attuativi del diritto allo studio, previsti dall'art. 3, comma 4, lettera d), nonché dall'art. 3, comma 1, lettera l) e dall'art. 29, comma 1, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 e, conseguentemente, in alcun modo determina la costituzione di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

### **ART. 3 - Beneficiari**

Beneficiari dell'iniziativa di cui all'art. 2 sono gli studenti iscritti alle Università, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del Veneto, nonché ogni altra persona titolare della "Carta ESU per l'Università" o comunque accreditata da ESU.

### **ART. 4 - Contenuti dell'iniziativa**

Al fine di perseguire l'obiettivo di cui all'art. 2, la proposta progettuale è suddivisa nelle seguenti azioni:

- 1) Attività formativa - organizzazione di n. 3 iniziative formative destinate agli studenti iscritti all'Università, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da realizzarsi nel corso della stagione pallavolistica 2017/2018, in materia tecnico/sportiva o di gestione del gruppo o di organizzazione aziendale o di marketing sportivo o di gestione amministrativa, da concordare in collaborazione anche l'Università degli Studi di Verona;
- 2) Partecipazione all'evento sportivo - partecipazione gratuita degli studenti iscritti alle Università, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del Veneto, nonché di ogni altra persona titolare della "Carta ESU per l'Università" o comunque accreditata da ESU, a tutte le partite ufficiali "in casa", della squadra di pallavolo Calzedonia Verona nella stagione sportiva 2017/2018.

### **ART. 5 - Modalità di realizzazione dell'iniziativa**

Al fine di dare concreta attuazione alla proposta progettuale, assunta al protocollo aziendale n. 0002061/2017, pos. 5, del 12.09.2017, le modalità di realizzazione dell'iniziativa sono le seguenti:

1. Partecipazione gratuita di n. 200 studenti iscritti alle Università, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del Veneto, nonché di ogni altra persona titolare della "Carta ESU per l'Università" a n. 13 partite "in casa" della Regular Season della Superlega, a n. 1 partita "in casa" della Coppa Italia della Superlega, a numero da 1 a 5 partite "in casa" della CEV Cup 2018, per un totale di numero da 3.000 a 3.800 ingressi gratuiti, nel settore non numerato;
2. Messa a disposizione da parte di Bluvolley di procedure di consegna elettronica, che restano a carico di ESU, degli ingressi gratuiti ai beneficiari dell'iniziativa di cui al punto 1. del presente articolo;
3. Brandizzazione da parte di Bluvolley dell'area riservata all'iniziativa di cui al punto 1. del presente articolo;
4. Organizzazione da parte di Bluvolley, con costi integralmente a proprio carico e con il supporto di ESU e dell'Università degli Studi di Verona, delle attività formative di cui all'art. 4, numero 1);

5. Invito all'ESU a partecipare agli incontri organizzati con le aziende sponsor Bluvolley;
6. Presenza del logo ESU nella pagina dedicata agli sponsor sul sito internet della Società, con link di collegamento al sito aziendale;
7. N. 2 abbonamenti messi a disposizione da Bluvolley ad ESU, in tribuna numerata est validi per tutte le partite ufficiali della Regular Season, dei Play Off, della Coppa Italia e della CEV Cup 2017/2018;
8. N. 4 ingressi per ESU in "area hospitality" per tutte le partite ufficiali della Regular Season, dei Play Off, della Coppa Italia e della CEV Cup 2017/2018.

#### **ART. 6 - Contributo ESU**

Al fine di sostenere la realizzazione della proposta progettuale, ESU eroga a Bluvolley un contributo onnicomprensivo di € 30.000,00, nell'ambito e secondo le procedure di cui di cui all'art.12, comma 1, della Legge 241/90.

Il contributo di cui sopra è liquidato ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, secondo le seguenti condizioni:

- 80 % (pari ad € 24.000,00) a seguito della sottoscrizione della presente convenzione;
- 20% (pari ad € 6.000,00) a seguito della produzione da parte dei beneficiari del contributo della rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU.

Tale erogazione si configura giuridicamente e tributariamente come un contributo, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il contributo pagato non potrà comunque eccedere i costi sostenuti per la realizzazione della proposta progettuale.

Ai fini della rendicontazione, è ammessa qualsiasi spesa, purché coerente con il progetto presentato, ivi compresi eventuali mancati introiti, ad eccezione delle spese per il personale impiegato nella realizzazione del progetto medesimo.

#### **Art. 7 - Promozione dell'iniziativa**

ESU promuove i contenuti della presente iniziativa attraverso le seguenti:

- Inserimento nella homepage del sito istituzionale aziendale di una news informativa per tutta la durata dell'iniziativa;
- Invio di una newsletter informativa agli indirizzi di posta elettronica disponibili nei data base dell'ESU;
- Pubblicizzazione dell'iniziativa attraverso i social media aziendali.

Bluvolley promuove i contenuti della presente iniziativa attraverso il proprio sito web e i propri social media.

#### **Art. 8 - Durata**

La presente convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione, ha durata sino alla completa realizzazione dell'iniziativa e comunque non oltre il 30.06.2018 e può essere prorogata per un ulteriore anno previa reciproco accordo tra le parti, da formalizzarsi con scambio di corrispondenza.

Sono ammesse variazioni dei contenuti del presente atto giuridico negoziale prima della sua naturale scadenza, tramite specifici accordi tra le parti da formalizzarsi in atti aggiuntivi alla convenzione.

### **Art. 9 - Tutela dei dati personali**

I dati personali di cui le parti hanno disponibilità in conseguenza dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per le finalità di cui alla medesima.

ESU e Bluvolley, quali autonomi titolari del trattamento, sono impegnati ad osservare scrupolosamente il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché tutti gli atti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

### **ART. 10 - Oneri convenzionali**

Il presente protocollo, redatto sotto forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2 Allegato A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972. Ciascuna parte provvederà all'assolvimento dell'imposta di bollo sull'esemplare di propria pertinenza.

Il presente protocollo è inoltre soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 Tariffa Parte Prima annessa al DPR 26/4/1986 N. 131.

### **Art. 11 - Controversie**

Qualsiasi questione relativa al contenuto del presente atto, che non fosse possibile definire in via amministrativa, è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Verona.

### **ART. 12 - Rinvio alle norme vigenti**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Verona, .. settembre 2017

IL DIRETTORE  
ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo  
Studio Universitario di Verona  
(Gabriele Verza)

IL PRESIDENTE  
Bluvolley Verona SSDaRL  
(Stefano Magrini)